



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
D. Lgs. 231/2001

INDICE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231	5
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa a carico degli Enti.....	5
1.2 Le Sanzioni.....	6
1.3 I Reati Presupposto.....	7
1.4 Reati commessi all'estero	24
1.5 Delitti Tentati	24
1.6 L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società: la c.d. esimente.....	24
2. Il profilo di Magnaghi Aeronautica Spa.....	25
2.1 GOVERNANCE	26
2.2 Compliance Program	27
3. MA Group ed i rapporti fra le Società del Gruppo	30
3.1 Principi ispiratori	30
3.2 Modello e Società del Gruppo.....	31
3.3 Sistema delle Procure e delle Deleghe	32
3.4 Politica per la Qualità	33
3.5 Politica per la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente.....	33
3.6 Manuale di revisione per l'ambiente e la sicurezza.....	34
4. Sistemi di controllo	34
5. Adozione del Modello – Obiettivi di Magnaghi Aeronautica	34
5.1 Modalità di realizzazione e struttura del Modello	36
6. Adozione del Modello	37
7. Criteri generali per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del Modello .	37
7.1 Premessa.....	37
7.2 Casi e criteri di definizione del Programma.....	37
8. Il Modello di Magnaghi Aeronautica	38
8.1 I destinatari del Modello	38
8.2 Diffusione del Modello e formazione.....	39
9. Monitoraggio e aggiornamento delle Procedure.....	40
10. Deleghe e Procure	41
11. Il sistema dei controlli previsti dal Modello	42
12. Whistleblowing	43
13. Struttura del sistema disciplinare.....	44

13.1	Funzione.....	44
13.2	Misure nei confronti dei dipendenti.....	44
13.3	Misure nei confronti dei Dirigenti.....	46
13.4	Misure nei confronti di altre categorie.....	46
13.5	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.....	47
13.6	Informazioni all'Organismo di Vigilanza.....	47
14.	L'Organismo di Vigilanza	47
14.1	Costituzione.....	47
14.2	I compiti dell'Organismo di Vigilanza.	48
14.3	I poteri dell'Organismo di Vigilanza.	48
14.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	49
14.5	Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	51

DEFINIZIONI

Decreto o D.Lgs.n. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 '*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*' e ss.mm.ii;

Delega: atto interno di attribuzione di compiti e funzioni;

Destinatari: esponenti aziendali e da tutto il personale di Magnaghi Aeronautica nonché coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con la Società;

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società;

Gruppo: insieme di società, italiane ed estere, controllate direttamente o indirettamente da;

Holding: Magnaghi Aeronautica Spa;

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo;

OdV o Organismo di Vigilanza: l'Organismo previsto dal presente Modello;

Reato presupposto: la fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista nel D. Lgs. N. 231/01;

Procura: atto giuridico unilaterale con cui **Magnaghi Aeronautica Spa** attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti di terzi;

Programma: le prime applicazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello;

Società o Ente: Magnaghi Aeronautica Spa o **Magnaghi**

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima (cd. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (lavoratori subordinati, collaboratori, consulenti, etc).

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato, rimanendo tuttavia autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Con il Decreto il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale adottati dall'Assemblea Generale rispettivamente il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, poi ratificati con L.n.146/2006.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle società e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati connessi da amministratori e/o dipendenti, con vantaggio della Società. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto.

Inoltre il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale della Società anche in relazione alle vicende modificative della stessa, quali trasformazione, fusione, scissione e cessione.

Gli artt. da 28 a 33 D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza sulla responsabilità della Società delle vicende

modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa delle società;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La relazione illustrativa del D.Lgs. n. 231/01 afferma *"il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti della società originaria, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato."*

1.2 Le Sanzioni

A carico della Società sono comminabili sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Sono stabilite attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 (mille). L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di euro 1549,37.

In presenza di reati di particolare gravità, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, anche in via cautelare nel corso del giudizio, possono essere applicate anche le sanzioni interdittive, tassativamente elencate all'art. 9 comma 2 del Decreto, che possono comportare:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività (lett. a);
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (lett. b);
- ✓ il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c);
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d);
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).

Nel caso in cui sussistano i presupposti per applicare una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, nomina un commissario giudiziale con il compito di proseguire l'attività della stessa per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che doveva essere applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- svolgimento da parte della Società di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può determinare un grave pregiudizio alla collettività;
- svolgimento da parte della Società di un'attività la cui interruzione può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della stessa e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti della Società la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate solo se la Società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.3 I Reati Presupposto

L'elencazione dei reati presupposto si è ampliata attraverso successivi interventi normativi, ed è destinata ad essere ulteriormente rivista alla luce delle modifiche in materia previste da numerosi disegni di legge. Al momento della redazione del presente Modello, i reati in relazione ai quali si configura una responsabilità amministrativa in capo alla Società sono quelli tassativamente elencati dal Decreto e successive integrazioni, oltre che dagli artt. 3 e 10 L. n. 146/2006, nel séguito elencati:

➤ **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.24,D. Lgs231/01)**

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote – o da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità – e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. n. 231/01:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente Pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

➤ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 bis,D.Lgs231/01, inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e), D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020**

- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 *quinquies* c.p.).
- b) Puniti con pena pecuniaria fino a 300 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. b) ed e), D.lgs. n.231/01:
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 *quinquies* c.p.).
- c) Puniti con pena pecuniaria fino a 400 quote e, nei casi di condanna, con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n.231/01:
- ✓ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.).

➤ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D. Lgs 231/01 inserito dall'art.2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94)**

- a) Puniti con pena pecuniaria da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01 ovvero, con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/01, qualora l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:
 - ✓ Associazione per delinquere dirette a commettere i delitti di cui agli artt. 600 *bis* (Prostituzione minorile), 600 *ter* c.p. (Pornografia minorile), 600 *quater* c.p. (Detenzione di materiale pornografico), 600 *quater.1* c.p. (Pornografia virtuale), 600 *quinquies* c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), in danno di un minore di diciotto anni, nonché di cui agli artt. 609 *quater* c.p. (Atti sessuali con minorenne), 609 *quinquies* c.p. (corruzione di minorenne), 609 *octies* c.p. (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di diciotto anni e art. 609 *undecies* c.p. (Adescamento di minorenni) (art. 416, comma 6,c.p.);
 - ✓ Associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - ✓ Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - ✓ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art.630c.p.);
 - ✓ Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da predetto articolo;
 - ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309).
- b) Puniti con pena pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 ovvero, con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/01, qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020**

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6,c.p.);
- ✓ Delitti di cui all'art.407, comma 2, lettera a), n. 5), c.p.p., vale a dire delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110.
- **Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs231/01, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3)**
 - a) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, anche se commessi da Incaricati di pubblico servizio ovvero da Membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:
 - ✓ Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.) anche attiva (art. 321 c.p.);
 - ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3,c.p.);
 - ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
 - b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, anche se commessi da Incaricati di pubblico servizio ovvero da Membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e, in caso di condanna, con la sanzione interdittiva non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. a), ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti "subordinati" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. b) (ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01):
 - ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319c.p.);
 - ✓ Corruzione in atti giudiziari semplice (art.319ter, comma1,c.p.),anche attiva(art. 321 c.p.);
 - ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 2 e 4,c.p.).
 - c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote anche se commessi da Incaricati di pubblico servizio ovvero da Membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e, in caso di condanna, con la sanzione interdittiva non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" (di cui all'art. 5 co. 1 lett.a), ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti "subordinati" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. b):
 - ✓ Concussione (art. 317c.p.);
 - ✓ Corruzione propria aggravata (artt. 319 e 319 bis c.p.), quando dal fatto l'Ente ha conseguito

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

profitto di rilevante entità;

- ✓ Corruzione in atti giudiziari aggravata (art. 319 *ter*, comma 2, c.p.), anche attiva (art. 321c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);

➤ **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/01, inserito dall'art.6 del D.L. 25 settembre 2001 n.350, convertito con modificazioni dalla legge n.409del 23 novembre 2001 e modificato dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453c.p.).

b) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Alterazione di monete (art. 454c.p.);
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460c.p.);
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461c.p.).

c) Puniti con le sanzioni pecuniarie di cui alle lett. a) e b) del presente reato ridotte da 1/3 a metà e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Spendita, introduzione nello Stato, di monete falsificate (art. 455c.p.).

d) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200quote:

- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.);
- ✓ Uso di valori contraffatti o alterati (art. 464, comma 2,c.p.).

e) Puniti con sanzione pecuniaria di cui alle lett. a), c) e d) ridotte di 1/3 e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459c.p.).

f) Puniti con sanzione pecuniaria fino a 300quote:

- ✓ Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, comma 1,c.p.).

g) Puniti con sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473c.p.);

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020**

- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474c.p.).

➤ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*1, D.Lgs.n.231/01 inserito dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500quote:

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513c.p.);
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515c.p.);
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

b) Puniti con la pena pecuniaria fino a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- ✓ Frode contro le industrie nazionali (art. 514c.p.).

➤ **Reati Societari (art. 25 *ter*, D. Lgs. n. 231/01 inserito dall'art.3 del D.Lgs.dell'11 aprile 2002 n. 61, innovato dalle L. 28 dicembre 2005, n. 262, L. 6 novembre 2012, n. 190, L. 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.Lgs.15 marzo 2017, n. 38)¹**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 400quote:

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, primo e secondo comma, c.c.)
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, primo comma, c.c.): in siffatta ipotesi trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01.

b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote:

- ✓ False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.).

c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 600quote:

¹Le indicate sanzioni pecuniarie devono considerarsi raddoppiate per effetto dell'art.39, comma 5, L.n.262/2005. Tale raddoppiamento non è operativo in relazione agli illeciti introdotti o modificati in epoca successiva alla predetta normativa. Inoltre le indicate sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora l'ente, a seguito della commissione del reato, ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

- ✓ False comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622c.c.);
 - ✓ Corruzione fra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.): in siffatta ipotesi trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01.
- d) Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 130quote:
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627c.c.).
- e) Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 180quote:
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.);
 - ✓ Formazione fittizia di capitali (art. 2632c.c.);
 - ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626c.c.);
 - ✓ Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628c.c.).
- f) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 330quote:
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629c.c.);
 - ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633c.c.);
 - ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636c.c.).
- g) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500quote:
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637c.c.);
 - ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 *bis* c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*, D. Lgs. n. 231/01, inserito dall'art. 5 della L. 14 gennaio 2003, n. 7)**
- ✓ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e da Leggi speciali;
 - ✓ Delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e diversi da quelli previsti dal Codice Penale e da Leggi speciali (New York,09.12.1999).
- a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote e, in caso di condanna, con la sanzione interdittiva non superiore a 1 anno, ex art. 9, comma secondo, D. Lgs. n.231/01:
- ✓ se il delitto è punito con pena detentiva non inferiore a 10anni;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

- b) Puniti con la sanzione da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma secondo, D. Lgs. n.231/01:
- ✓ se il delitto è punito con pena detentiva non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo;
- c) Puniti con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n.231/01) se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo in oggetto.

➤ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*, D.Lgs231/01 inserito dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228, e modificato dalle L. 6 febbraio 2006, n. 38, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, e L. 29 ottobre 2016, n. 199)²**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art.9 comma2, D.Lgs.n.231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600c.p.);
- ✓ Tratta di persone (art. 601c.p.);
- ✓ Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602c.p.);
- ✓ Intermediazione e sfruttamento del lavoro illecito (art. 603 *bis* c.p.)

b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9 comma 2, D.Lgs.n.231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

- ✓ Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, comma 1, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*¹ c.p. (Pornografia virtuale);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600 *ter*, commi 1 e 2, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*¹ c.p. (Pornografia virtuale);
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 *Quinquies* c.p.).

c) Puniti con pena pecuniaria da 200 a 700 quote e con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

- ✓ Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, comma 2, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*¹ c.p. (Pornografia virtuale);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600 *ter*, commi 3 e 4, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*¹ c.p. (Pornografia virtuale);

² E' sancita la sanzione interdittiva definitiva, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01 nel caso in cui l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo in oggetto.

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020**

- ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*1 c.p. (Pornografia virtuale);
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

➤ **Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*, D. Lgs n. 231/01, reato inserito dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005 n. 62 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs.9 aprile2008, n. 81)**

Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote o, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, con la sanzione pecuniaria aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto:

- ✓ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 24 febbraio1998, n.58);
- ✓ Manipolazione di mercato (art. 185, D. Lgs. 24 febbraio1998, n.58).

➤ **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. n. 231/01, articolo introdotto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria di 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, ex art.9, comma 2, D.Lgs. n.231/01:

- ✓ Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55 D.Lgs. n. 81/08.

b) Puniti con la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n.231/01:

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

c) Puniti con la sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, in caso di condanna , con le sanzioni interdittive non superiore a 6 mesi, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n.231/01:

- ✓ Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

➤ **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.L.gs. n. 231/01 inserito dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs.21 novembre 2007 n. 231)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 2 anni, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n.231/01:

- ✓ Ricettazione (art. 648c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 c.p.).

➤ Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. n.231/01 inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99)

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n.231/01:

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o importazione, ai medesimi fini, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti senza contrassegno SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, L. n.633/1941);
- ✓ Abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* 64 *sexies*; estrazione o reimpiego della banca dati protetta dal diritto di cui all'art.102 *bis* (vale a dire ottenuta grazie ad un investimento economico rilevante); ovvero abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati senza l'apposizione del bollino SIAE (art. 171 *bis*, comma 2, L. n.633/1941);
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 *ter*, comma 1, lett. a) L.n.633/1941);
- ✓ Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171 *ter*, comma 1, lett. b), L.n.633/1941);
- ✓ In assenza di concorso nella duplicazione o riproduzione, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione mediante ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui all'art.171 *ter*, comma 1, lett. a) e b) (art.171 *ter*, comma 1, lett. c), L.n.633/1941);
- ✓ Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o

alterato(art.171 *ter*;comma1,lett.d),L.n.633/1941);

- ✓ In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 *ter*, comma 1, lett. e);
- ✓ Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171 *ter*, comma 1, lett. f);
- ✓ Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* L. n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (art. 171 *ter*, comma 1, lett. f *bis*) L.n.633/1941);
- ✓ Abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art.171 *ter*, comma 1, lett. h), L.n.633/1941);
- ✓ Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercializzazione, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171 *ter*, comma2, lett. a) L.n.633/1941);
- ✓ Comunicazione al pubblico, al fine di lucro, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter*, comma 1, lett. a *bis*), L.n.633/1941);
- ✓ Commissione dei reati di cui all'art. 171 *bis*, comma 1, L.n. 633/1941, attraverso l'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171 *ter*, comma 2, lett. b), L.n.633/1941);
- ✓ Promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 *ter*, comma 1, L. n. 633/1941 (art. 171 *ter*, comma 2, lett. c), L.n.633/1941);
- ✓ Omessa comunicazione, da parte dei produttori o degli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 *bis* L. n. 633/1941, alla SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione di dati non necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis* L. n. 633/1941 (art. 171 *sep- ties* L.n.633/1941);
- ✓ Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020**

indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio (art. 171 *octies* L.n.633/1941).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 *decies*, D.Lgs.n.231/01 inserito dall'art. 4 della L.3 agosto 2009 n.116 e sostituito dall'art.2, comma 1, del D.Lgs.7 luglio 2011, n.121)

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bisc.p.*).

- Reati Ambientali (art.25 *undecies*, D.Lgs 231/01 introdotto dal D.Lgs.7 luglio 2011, n. 121 e modificato dall'art. 1, comma 8, della L. 22 maggio 2015, n. 68)

1. Reati previsti dal Codice Penale:

1a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno:

- ✓ Inquinamento ambientale, anche in forma colposa (art. 452 *bis*).

1b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- ✓ Disastro ambientale (art. 452 *quaterc.p.*).

1c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote:

- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüiesc.p.*).

1d) Puniti con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote:

- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexiesc.p.*).

1e) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote:

- ✓ Delitti associativi ex art. 416 e 416 *bis* c.p. allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI *bis* del libro II del Codice Penale, ovvero delitto art. 416 *bis* c.p. finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452 *octies* c.p.);

1f) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.).

1g) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- ✓ Distruzione o deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto (art.733 *bis* c.p.);

1f) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 o da 400 a 800 quote e con la sanzione interdittiva della

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

durata non superiore a 6 mesi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01) ovvero con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di:

- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.).

2. Reati previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, cd. TUA:

2a) Art. 137 TUA:

2a.1) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 137, comma 3, TUA);
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5, primo periodo, TUA);
- ✓ Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dalle autorità competenti (art.137, comma 13, TUA).

2a.2) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi:

- ✓ Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, TUA);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5, secondo periodo, TUA);
- ✓ Scarichi sul suolo e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli artt. 103 e 104 TUA (art. 137, comma 11, TUA).

2b) art. 256 TUA, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

2b.1) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- ✓ Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a), TUA);
- ✓ Deposito temporaneo o presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, TUA).

2b.2) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- ✓ Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b), TUA);
- ✓ Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, TUA);

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

- ✓ Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, TUA).

2b.3) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e con le sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi:

- ✓ Discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, TUA).

2b.4) Le sanzioni pecuniarie di cui al punto 2b) del presente sono ridotte della metà nel casodi inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, TUA)

2c) art. 257 TUA, Bonifica dei siti:

- puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti, senza provvedere a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, comma 1, TUA);

puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote:

- ✓ Inquinamento aggravato dall'utilizzo di sostanze pericolose (art. 257, comma 2, TUA);

2d) art. 258 TUA, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:

- punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote:

- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo, TUA);

2e) art. 259 TUA, Traffico illecito di rifiuti:

- punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote:

- ✓ Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1, TUA); 2f) art. 260 *bis* TUA, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

- puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote:

- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, comma 6, TUA);

- ✓ Trasporto di rifiuti pericolosi (art. 260 *bis*, comma 7, secondo periodo, TUA);

- ✓ Uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulle composizioni e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 *bis*, comma 7, terzo periodo, TUA);

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

- ✓ Trasporto di rifiuti accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis*, comma 8, primo periodo, TUA);
 - puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote:
 - ✓ Trasporto di rifiuti pericolosi accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI
– AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis*, comma 8, secondo periodo, TUA);
2g) art. 279 TUA:
 - punito con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:
 - ✓ Superamento dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, TUA);
3. Reati previsti dalla L. 28 dicembre 1993, n.549:
- puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:
 - ✓ violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. n.549/1993).
4. Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n.202:
- 4a) puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:
- ✓ sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1, D.lgs. n. 202/2007);
- 4b) puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01) ovvero con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:
- ✓ Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 202/2007);
 - ✓ Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8, comma 2, D.Lgs. n.202/2007);
- 4c) puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e con la sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01) ovvero con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/01) se l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di:
- ✓ Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parte di queste (art. 8, comma 2, D. Lgs. n.202/2007).
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.25 *duodecies*, D.Lgs.n. 231/01 inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 190)

Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00= e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01:

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020**

- ✓ Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, sono minori in età non lavorativa, ovvero sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* c.p. (art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n.286).

Punti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote:

- ✓ promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Tali condotte possono essere aggravate nei casi in cui siano finalizzate a reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero siano commesse al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286). Puniti con la sanzione pecuniaria e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
- ✓ Favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. n.286/1998, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del predetto D.Lgs. (art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286).

➤ **Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.Lgs. n.231/01, inserito dall'art.5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167)**

Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art.9, comma 2, D.Lgs.n.231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01, qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti:

- ✓ Segregazione razziale e Apartheid (art. 3, comma 3 *bis*, L. 13 ottobre 1975, n.654).

➤ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 *quaterdecies*, D. Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019, n. 39, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014)**

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01:

- ✓ Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ Esercizio abusivo di organizzazione del gioco del lotto o di concorso pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- ✓ Organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- ✓ Organizzazione, esercizio e raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

anche nel caso in cui i giochi d'azzardo siano esercitati a mezzo di apparecchi vietati dall'art. 110 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) (art. 4, co. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);

- ✓ svolgimento in Italia – da parte di chiunque sia privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza – di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero (art. 4, co. 4 bis della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ raccolta o prenotazione di giocate del lotto, di concorso pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica da parte di chiunque sia sprovvisto di apposita autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4, co. 4 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401).

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 260 quote:

- ✓ esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e
- ✓ vendita sul territorio nazionale, senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- ✓ organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità diverse da quelle previste dalla legge, anche da parte di taluno che sia titolare della prescritta concessione (art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ pubblicizzazione all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e fuori dai casi di concorso nei reati ivi previsti, nonché
- ✓ pubblicizzazione in Italia, in qualsiasi modo, a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (art. 4, co. 2 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ partecipazione a concorso, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, fuori dei casi di concorso in uno dei reati ivi previsti (art. 4, co. 3 della L. 13 dicembre 1989, n. 401).

➤ **Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/01, inserito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili")**

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

➤ **Reati transazionali (L. 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 L. n. 146/2006 indica i requisiti che attribuiscono il carattere della transnazionalità ad un reato³:

- a) coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato⁴ nella commissione di un reato;
- b) pena edittale della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
- c) realizzazione del reato, alternativamente, con una delle seguenti modalità:
 - in più di uno Stato;
 - in un solo Stato, nel caso in cui la preparazione, pianificazione, direzione o il controllo siano avvenute in altro Stato;
 - in uno Stato ma con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - in uno Stato, con effetti sostanziali in altro Stato.

L'art. 10 della legge in oggetto contempla una serie di reati che possono fondare la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/01, solo nel caso in cui abbiano carattere transnazionale.

- a) Puniti con la sanzione amministrativa da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno, ex art.9, comma 2, D. Lgs.n. 231/01:
 - ✓ Associazione per delinquere (art. 416c.p.);
 - ✓ Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art.416 *bisc.p.*);
 - ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43);
 - ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309).
- b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
 - ✓ Disposizioni concernenti il traffico di migranti, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, anche aggravato ex artt. 3 *bis* e 3 *ter*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e contraffazione di titoli di soggiorno (art. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
 - ✓ Riciclaggio (art. 648 *bis c.p.*) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648

³ La L.n. 146/2006 non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, in aggiunta o in sostituzione di quelle precedenti, ma ha individuato una qualifica ulteriore, vale a dire la transnazionalità, che può essere attribuita a qualsiasi reato, già previsto, nel caso in cui rispetti i requisiti di cui all'art. 3 della medesima legge.

⁴ V. Cass. S.U., 31 gennaio 2013, n. 18374: '*Gruppo organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è un minus rispetto alla associazione a delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità o estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato, per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.*'

ter c.p.).

d) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500quote:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377 *bisc.p.*);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378c.p.).

1.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia per illeciti commessi all'estero in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto. Tale norma sottolinea la necessità di non lasciare priva di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità della Società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7 – 10 del Codice Penale.

1.5 Delitti Tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni in casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n.231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. recesso attivo, previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.6 L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società: la c.d. esimente

In base all'art.6 del Decreto, qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, la Società non ne risponde nel caso in cui provi:

- ✓ di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ di aver istituito un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- ✓ che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- ✓ che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo.

In particolare, per evitare la responsabilità, la Società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il reato è stato commesso nonostante l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione da parte della Società stessa.

Il Modello, per avere efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In base all'art. 7 del Decreto, qualora il reato venga commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal caso il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- ✓ una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, sì da garantire le sopraindicate esigenze, sulla base dei codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

2. Il profilo di Magnaghi Aeronautica Spa

Descrizione società, attività

La **MAGNAGHI AERONAUTICA S.P.A.** è un'azienda del settore aeronautico che nasce nel 1936 come un'azienda a supporto delle attività di volo dell'Aeronautica Militare Italiana.

Attualmente la Magnaghi Aeronautica S.p.A. è una società che svolge il duplice ruolo di holding operativa di un gruppo di imprese del settore aerospaziale e di azienda impegnata nello sviluppo di prodotti e processi, relativi a sistemi completi di atterraggio, componenti idraulici, serbatoi, parti meccaniche di alta precisione.

Attraverso gli anni ha infatti acquisito elevata professionalità e know-how che le hanno permesso di sviluppare importanti relazioni con le maggiori aziende Italiane ed Estere, nonché ad assumere un ruolo più impegnativo quale cooperante in molti progetti sia militari che civili.

Il costante investimento nella ricerca e le capacità di progettare prodotti tecnologicamente avanzati hanno permesso alla MAGNAGHI AERONAUTICA S.P.A. di imporsi in molti programmi internazionali, ponendosi tra le aziende leader nel settore dei carrelli di atterraggio, fornendo le maggiori aziende velivolistiche ed elicotteristiche Italiane e straniere.

Tra le principali attività svolte dalla MAGNAGHI AERONAUTICA S.P.A., possiamo ricordare le seguenti:

- progettazione, sviluppo e realizzazione di carrelli di atterraggio completi di martinetti idraulici, ammortizzatori, servosterzi comando di direzione a terra per aerei ed elicotteri;
- progettazione, sviluppo e realizzazione di accessori ed equipaggiamenti idraulici, servomeccanismi e servocomandi, equipaggiamenti motore;
- progettazione, sviluppo e realizzazione di serbatoi olio e carburante, tubi di scarico per motori a reazione, cappottine termoisolanti, contenitori aeronautici speciali;
- progettazione, sviluppo e realizzazione di eliche e loro accessori.

La Magnaghi Holding Spa svolge dal 23 aprile 2018 il ruolo di società controllante del gruppo Aeronautico Magnaghi Aeronautica Spa, di cui detiene il 100% del capitale azionario. La Magnaghi Holding Spa è una società che svolge il ruolo di holding operativa di un gruppo di imprese impegnata in attività finanziaria volta al reperimento sul mercato anche internazionale di risorse con le quali garantire al Gruppo industriale controllato, il supporto necessario per sostenere il piano di sviluppo e di crescita internazionale.

Essa, anche nell'ambito operativo ha redatto una serie di policy di gruppo, nell'ambito della sua attività di direzione e coordinamento, tra cui le "linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento del modello 231 delle società di MA Group", in modo da assicurare l'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/01 adottato da **MA Group**, nonché del Codice Etico.

Resteranno ad esclusivo carico di **ciascuna società** le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Secondo l'art. 7 del Decreto, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa).

In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.1 GOVERNANCE

Il sistema di *Corporate Governance*, quale insieme di strumenti e principi che regolano il governo della società allo scopo di promuovere rapporti trasparenti e corretti con l'ampia platea dei portatori di interesse, rappresenta un elemento fondamentale ai fini di una efficace implementazione del Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D. lgs. 231.

Si ritiene pertanto utile soffermarsi sulle modalità di governo societario implementate all'interno di MA Group, tutte recepite da **Maganghi Aeronautica Spa**.

Il sistema di *Corporate Governance* in base al proprio Codice di Condotta stabilito a livello del Gruppo,

si basa sui seguenti principi di riferimento:

- Onestà;
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Rispetto della legge;
- Rispetto delle politiche di gruppo;
- Soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholder;
- Suddivisione e ripartizione delle responsabilità.

Allo scopo di rispettare i principi sopra evidenziati, nonché di evitare la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231, **Magnaghi Aeronautica** ha adottato i seguenti strumenti di *Corporate Governance*.

- *Compliance Program*, definito al livello di Gruppo, comprendente anche il Codice di Condotta o Etico;
- Idoneo e articolato sistema di procure e deleghe;
- Controlli interni.

2.2 Compliance Program

MA Group, ha un proprio programma di *Compliance* che è stato recepito da tutte le società del Gruppo. Il suddetto *Compliance Program* è costituito dai seguenti documenti, tutti recepiti da **Magnaghi Aeronautica Spa**:

- **Codice di Condotta;**
- **Anticorruzione**

Il **Codice di Condotta**, che costituisce parte integrante del presente Modello organizzativo ed è riportato in Allegato 1, detta principi generali di comportamento nei seguenti ambiti, allo scopo di mantenere, all'interno di tutte le società del Gruppo, la reputazione di onestà e integrità nello svolgimento delle attività di gestione e amministrazione, così come in tutte le attività commerciali:

- Profilo generale;
- Osservanza della legge;
- Concorrenza e antitrust;
- Pagamenti e/o regali a pubblici ufficiali;
- Compravendita di azioni della società;
- Conflitto di interessi;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01
Rev.luglio 2020

- Ricevere regali o benefici;
- Consigli di Amministrazione;
- Attività politiche;
- Interessi dell'azienda;
- Equità degli accordi;
- Relazioni con i clienti;
- Offrire regali e intrattenimenti;
- Relazioni con i fornitori;
- Informazioni riservate;
- Dati personali
- Protezione ed uso appropriato dei beni della società;
- Precisione nelle registrazioni;
- Proprietà della società;
- Posta elettronica ed internet;
- Rispetto della comunità **MA Group**;
- Ambiente di lavoro libero da molestie e discriminazioni;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Rispetto per l'ambiente;
- Responsabilità condivisa
- Deroghe al codice di condotta
- Denuncia di comportamenti illegali o poco etici.

In conseguenza di ciò, l'aderenza alle linee guida stabilite all'interno del Codice di Condotta è obbligatoria per ogni dipendente di **Magnaghi Aeronautica**: ciascun dipendente di una società del Gruppo è responsabile, durante lo svolgimento dei propri compiti, per aver aderito ai valori definiti dalla stessa società. Ogni comportamento non conforme ai principi stabiliti all'interno del Codice di Condotta deve essere denunciato ai soggetti competenti allo scopo di provvedere con le più opportune misure disciplinari.

Va inoltre considerato che, per effetto delle modifiche apportate al Decreto 231 dalla L. 30-11-2017 n.179 contenente " *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", prevedono indicazioni in materia di **whistleblowing**, imponendo la predisposizione di:

- a) *«uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) [c.d. soggetti apicali], di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) *Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*

[...]

2ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2quater. *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sotto posizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».*

Le Direttive in ottemperanza alla **Legge Antitrust** per l'Europa delineano la politica del Gruppo in tema di condotte commerciali e rapporti con i concorrenti, nonché, coerentemente a quanto statuito nel Codice di Condotta, rinnovano l'impegno al rispetto delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza e antitrust presenti all'interno del contesto europeo. Esse inoltre esigono la rigorosa adesione, da parte di ogni dipendente del gruppo, alle politiche e alle regole di condotta ivi previste. In particolare, le Direttive in ottemperanza alla legge antitrust per l'Europa stabiliscono le specifiche regole di condotta che ciascun dipendente del Gruppo deve osservare con riferimento a:

- Contatti con la concorrenza;
- Rapporti d'intesa con clienti e fornitori;
- Abuso di potere di mercato da parte di un'azienda dominante.

Le Linee Guida Anticorruzione definite dalla Capogruppo Magnaghi e adottate da tutte le società controllate dalla stessa, delineano la politica in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione, che tra privati, e di mantenimento dei più alti standard di integrità, esigendo la rigorosa adesione, da parte di ogni dipendente o partner del gruppo, alle politiche e alle regole di condotta ivi previste.

In particolare, **le Linee Guida Anticorruzione** stabiliscono le specifiche regole di condotta che ciascun dipendente o partner del Gruppo **MA**, deve osservare trattando i seguenti aspetti:

- Codice di condotta;
- Fonti legali;
- Definizione di corruzione;
- Definizione di pubblico ufficiale;
- Corruzione tra privati;
- Procedure di acquisto di beni e servizi;
- Partners commerciali, agenti, appaltatori e altri terzi soggetti;
- Clausole anticorruzione;
- Fusioni ed acquisizioni;
- Dipendenti;
- Regali, ospitalità, viaggi;
- Contributi politici;
- Contributi per organizzazioni sindacali;
- Contributi ad enti benefici;
- Regole contabili;
- Controlli interni;
- Audit;
- Procedura per la denuncia di irregolarità;
- Sanzioni anti corruzione;
- Orientamenti generali e contatti.

3. MA Group ed i rapporti fra le Società del Gruppo

3.1 Principi ispiratori

I rapporti fra le Società di **MA Group** sono improntati ai seguenti principi:

- trasparenza;
- rispetto delle normative applicabili nei rispettivi ordinamenti, ferma la prevalenza dei principi di *compliance* della Capogruppo;
- coerenza con le linee guida e di *compliance* della Capogruppo.

Tutte le Società, italiane ed estere, di MA Group sono informate dalla Capogruppo del presente Modello da questa adottato, al pari dei successivi aggiornamenti.

Le stesse designano, quali responsabili al sistema di controllo e gestione dei rischi:

- l'Amministratore delegato o l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio Direttivo, per le Società italiane, responsabile dell'adozione e dell'implementazione di un proprio Modello, attraverso l'ausilio dei responsabili di processo interni;
- il *Country Manager*, per le Società estere, responsabile del rispetto del Codice Etico della Capogruppo e dei principi di *compliance* della Capogruppo nonché dell'adozione delle misure più idonee richieste dalla normativa *compliance* locale, procedendo con: analisi dei rischi, mappatura aree sensibili, elaborazione di Procedure di controllo.

I predetti soggetti, inoltre, sono i referenti di **Magnaghi Aeronautica** e del relativo Organismo di Vigilanza in relazione alle conseguenze dell'adozione del presente Modello, soprattutto all'estero.

3.2 Modello e Società del Gruppo

Magnaghi Aeronautica Spa attraverso la propria struttura organizzativa, comunica alle Società del Gruppo il Modello ed ogni successiva modificazione.

Tali Società, dotate di autonomia finanziaria, gestionale ed organizzativa, recepiscono le linee guida e fanno propri i principi generali di comportamento e di *compliance* definiti dalla Capogruppo in quanto parte di **Ma Group** oltre ad attuare programmi di *compliance* a livello locale, nel rispetto delle norme in tema di responsabilità delle Società previste nei singoli Paesi.

(i) Società italiane di MA Group

Le Società italiane del **Gruppo MA.**, ancorché non quotate, adottano comunque, sotto la propria responsabilità, per le finalità di cui al Decreto, un proprio Modello, ispirato ai principi ed ai contenuti del presente, salvo situazioni specifiche (inerenti, ad esempio, la natura, le dimensioni, il sistema di deleghe interne di poteri etc.) che impongano l'adozione di misure differenti per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente Modello.

Il Modello delle Società italiane di MA Group, viene adottato dopo aver individuato, all'interno della propria realtà organizzativa, le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenire illeciti di cui al Decreto. Per lo svolgimento di tale attività, le **Società del Gruppo** possono chiedere il supporto metodologico alla Capogruppo, per:

- La valutazione del grado di applicabilità in astratto dei reati previsti dal Decreto, in relazione alla struttura della Società ed agli ambiti in cui opera;

- l'identificazione dei referenti, all'interno delle Società del Gruppo, per procedere al *risk assessment* ed alla individuazione delle Procedure di controllo e dei loro aggiornamenti.

Durante i lavori di *risk assessment* e di elaborazione del Modello, fino al momento della relativa approvazione, le Società del Gruppo devono adottare misure di controllo interno per la prevenzione di comportamenti illeciti.

Le Società del Gruppo valutano autonomamente la nomina di un Organismo di Vigilanza ovvero, se di piccole dimensioni, di attribuire le relative funzioni all'organo dirigente, come previsto dall'art. 6 del Decreto.

Le predette Società segnalano all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo l'avvenuta adozione del proprio Modello, comunicando tempestivamente gli aspetti problematici riscontrati nel conformarsi alle relative disposizioni.

(ii) Società estere del Gruppo

Le Società estere del Gruppo, in quanto parti – appunto – di MA Group e soggette alla direzione e al coordinamento di Magnaghi Aeronautica Spa fanno propri i principi generali di *compliance* della Capogruppo.

Magnaghi Aeronautica richiede a queste Società il rispetto del Codice Etico del Modello della Capogruppo, onde garantire il mantenimento di un uniforme ed elevato *standard* etico e di *compliance* in relazione a tutte le attività dell'intero **Gruppo**.

In aggiunta a ciò, le Società estere del Gruppo devono adottare le misure più idonee per essere adeguate alle eventuali normative di *compliance* locali, attraverso l'effettuazione di un proprio processo di valutazione dei rischi, un *risk assessment* delle aree sensibili, l'elaborazione di idonee Procedure di controllo.

Nell'ipotesi in cui le normative locali siano meno stringenti rispetto a quella italiana, avranno prevalenza i principi di *compliance* della Capogruppo.

3.3 Sistema delle Procure e delle Deleghe

La gestione di **Magnaghi Aeronautica Spa** è affidata all'Amministratore Delegato.

Sono poi affidate procure speciali nell'ambito delle loro mansioni ai seguenti responsabili:

- Group CFO
- HR, ORG e ICT
- Group Institutional Relations & Funding
- Group Production & Procurement

In particolare a questi è demandata anche la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in senso lato, compreso quanto relativo al personale dipendente, parte della gestione del ciclo attivo verso i clienti, la gestione di operazioni finanziarie attive pur se si caratterizzano per l'esercizio di poteri attribuiti all'Amministratore delegato, così come gli acquisti di beni e servizi, la gestione di operazioni finanziarie passive, le assunzioni di personale, il rilascio di garanzie a nome della società a favore di terzi.

Per quanto poi riguarda la sicurezza oltre all'Amministratore Delegato nonché datore di lavoro per l'intero

perimetro aziendale, è stata affidata procura speciale al responsabile di Produzione Ships Carmine, a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs.81/08 in tema di sicurezza e igiene del lavoro nonché a garantire la tutela dell'ambiente interno ed esterno.

3.4 Politica per la Qualità

La **politica per la qualità** definita per **Magnaghi Aeronautica Spa**, coerentemente con la politica del Gruppo, nonché con quella relativa al settore di appartenenza, si basa sulla messa in atto di un Modello organizzativo di miglioramento continuo il quale si traduce in un sistema di pilotaggio per processi, costruito su obiettivi chiari e condivisi da tutto il personale.

La Magnaghi Aeronautica Spa dispone di un Sistema di gestione per la qualità certificato, specifico per le industrie aerospaziali, metalli e prodotti in metallo e macchine e apparecchiature, ente di certificazione TUV Italia Srl.

La Politica per la Qualità, approvata dal Consiglio di amministrazione è ampiamente diffusa all'interno dell'organizzazione aziendale al fine di favorire il più ampio coinvolgimento e assicurarne la più corretta implementazione.

Allo scopo di mantenerne l'adeguatezza e assicurarne l'efficacia, la Politica per la Qualità viene verificata, ed eventualmente aggiornata, in occasione del Riesame Annuale da parte dell'Amministratore Delegato. La Politica per la Qualità rappresenta dunque il presupposto per la realizzazione degli obiettivi strategici sulla cui base l'Amministratore delegato provvede, annualmente, ad assegnare a ogni funzione gli obiettivi di competenza.

3.5 Politica per la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente

La Magnaghi Aeronautica Spa dispone di un Sistema di gestione ambientale certificato, specifico per le industrie aerospaziali, metalli e prodotti in metallo e macchine e apparecchiature, ente di certificazione Kiwa cermet Italia Spa.

Magnaghi Aeronautica, coerentemente con la politica del Gruppo, con il sistema implementato si impegna a:

- identificare, valutare ed eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza e gli impatti sull'ambiente generati dalle attività per assicurare che pericoli e aspetti ambientali siano prevenuti e gestiti;
- tendere al miglioramento continuo definendo obiettivi misurabili per monitorare i progressi;
- essere pienamente conformi ai requisiti legali, alle prescrizioni di Gruppo ed alle prescrizioni interne superando ove possibile le attese;
- mantenere un attento controllo sui processi attraverso lo svolgimento di audit e la definizione di azioni correttive quotidiane;
- stabilire un efficace processo di prevenzione di tutti gli infortuni e malattie professionali, radicando una cultura aziendale per cui le attività non sicure vengano fermate;
- proteggere l'ambiente prevenendo qualunque forma di inquinamento e recuperandola massima frazione di rifiuti prodotti in collaborazione con le Autorità e gli Enti preposti;
- ricercare in modo continuo le tecnologie più innovative per il perseguimento di uno

“Sviluppo Sostenibile” prestando massima attenzione all’utilizzo delle risorse naturali;

- stabilire una Leadership visibile e con chiare responsabilità in campo Ambientale e della Sicurezza;
- fornire a tutti i lavoratori una formazione continua per imparare a lavorare sempre in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente;
- essere pronti nell’eventualità di un’emergenza ambientale o che impatta sulla sicurezza, con un costante controllo delle procedure di emergenza e mediante prove pratiche;
- garantire la trasparenza ed un dialogo aperto con i nostri dipendenti, i nostri partners e tutte le parti interessate.

3.6 Manuale di revisione per l’ambiente e la sicurezza

Costituisce il documento che descrive le modalità gestionali ed operative mediante le quali sui singoli siti aziendali, in completo accordo con le procedure generali del sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza di **Magnaghi Aeronautica** sono gestiti gli aspetti ambientali, di salute e di sicurezza che possono avere impatti sull’ambiente e sui lavoratori del sito.

Il documento ha le finalità:

- di costituire lo strumento di raccordo tra la documentazione di sistema generale (applicabile in linea generale a **Magnaghi Aeronautica** e le procedure e/o direttive locali);
- di descrivere le attività svolte all’interno della Società e le peculiarità operative correlate alla struttura del sito e alle attività ivi svolte;
- di definire ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza nonché di gestione degli aspetti ambientali specifici per la Società;
- di descrivere le peculiarità della Società in relazione alla gestione di aspetti ambientali e dei rischi per la salute e la sicurezza (es. criteri adottati per la valutazione dei rischi, modalità di analisi e diffusione degli incidenti, etc).

4. Sistemi di controllo

All’interno della funzione Finanza e Amministrazione è presente una persona dedicata al Controllo di gestione.

5. Adozione del Modello – Obiettivi di Magnaghi Aeronautica

Nel contesto generale delle attività inerenti alla propria *Corporate Governance*, **Magnaghi Aeronautica** nell’intento di assicurare – a tutela della propria posizione e della propria immagine – condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto già dal 2012 di procedere all’attuazione del Modello.

Ciò nella convinzione che l’adozione – al di là delle previsioni del Decreto, che indicano il Modello come facoltativo, non già obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli appartenenti alla Società, affinché tengano, nell’espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati di cui al Decreto.

Il Modello fa riferimento ad un sistema strutturato ed organico di norme, procedure operative ed

informatiche nonché di controllo idoneo a prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al Decreto.

All'interno del predetto sistema strutturato di norme, assume particolare rilievo quella che regola le attività a rischio di reato, con particolare riferimento a:

- definizione di deleghe, poteri, uso della firma sociale;
- trasparenza, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle operazioni;
- segregazione delle funzioni;
- effettuazioni di controlli a diversi livelli.

Peraltro, attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la relativa regolamentazione, il Modello si propone le seguenti finalità:

a) determinare, in tutti coloro che operano ed agiscono in nome e per conto della Società, la consapevolezza di commettere, in caso di violazioni del Modello, illeciti penali, con conseguenze sanzionatorie, anche amministrative per la Società, ai sensi del Decreto;

d) condannare ogni forma di comportamento illecito contrario, non solo alle leggi penali, ma anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione;

e) consentire alla Società un costante controllo e un'attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio;

f) effettuare monitoraggi sulle aree in cui vengono svolte le attività sensibili, sì intervenendo in modo tempestivo per prevenire o contrastare la consumazione dei reati di cui al Decreto.

Oltre ciò, l'efficacia del Modello, necessita di:

- un'attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli, di una conoscenza approfondita delle regole comportamentali della Società;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello;
- la disponibilità di una mappa, che deve essere sempre aggiornata, delle attività sensibili e delle aree in cui possono realizzarsi i reati di cui al Decreto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili con i relativi poteri;
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di poteri concreti ed effettivi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, e da questi verso la Società.

5.1 Modalità di realizzazione e struttura del Modello

La predisposizione, al pari delle successive attività di aggiornamento del Modello, ha costituito occasione per **Magnaghi Aeronautica** di:

- rafforzare il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi;
- sensibilizzare l'amministrazione nel processo di elaborazione e di risk assessment rispetto al tema dei processi aziendali, anche in ottica di prevenzione attiva dei reati.

Il Modello, come previsto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, è stato predisposto dalla Società secondo le fasi metodologiche di seguito rappresentate:

Fase 1 – Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili

Sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto, con identificazione delle risorse societarie con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

A tal fine è stata svolta innanzitutto una revisione ed un'analisi documentale (statuto, organigramma, mandati di gestione, ecc.) per identificare, in via preliminare, processi/attività sensibili.

Fase 2 – formalizzazione dei processi

È stata effettuata l'analisi e formalizzazione, per ogni processo/attività sensibile di:

- fasi principali;
- funzioni e ruoli/responsabilità dell'amministratore delegato e dei detentori di procure;
- elementi di controllo esistenti

al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al Decreto.

Sono state condotte interviste con il *Top Management* della Società al fine di meglio individuare la mappatura dei processi/attività sensibili e la rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai "*principi di controllo*".

Fase 3 – Gap Analysis

Partendo dalla constatazione della assenza di un sistema di controllo interno, sono state identificate le azioni di miglioramento necessarie a far sì che il Modello sia idoneo a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Magnaghi Aeronautica ha svolto una Gap Analysis tra il modello attuale (Asis) e il Modello a tendere (To be), con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, all'organismo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Fase 4 – Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione

Sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le indicazioni di riferimento, nonché in funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dal grado di allineamento

sinergico con il sistema di controllo interno esistente, è stato redatto il presente Modello, articolato nelle seguenti parti:

- ✓ **Parte Generale**, contenente, oltre a quanto già illustrato, vale a dire: la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del Modello, la funzione dello stesso, la modalità di costruzione dello stesso, anche: i destinatari del Modello, la formazione e diffusione del Modello, l'aggiornamento del Modello, la segnalazione delle irregolarità, il sistema di deleghe in Società, il sistema dei controlli, i rapporti con le Società del Gruppo, il sistema disciplinare, l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo;
- ✓ **Codice Etico**, contenente i principi generali, principi di condotta e sistema sanzionatorio inerente la violazione del Modello.

6. Adozione del Modello

Il presente Modello e il Codice Etico, con il relativo regolamento sanzionatorio, così come richiesti dalla normativa di riferimento, sono stati adottati dalla Società al fine di tutelare la stessa da eventuali responsabilità *ex D. Lgs. 231/2001*.

Contestualmente all'adozione del Modello di cui sopra, il consiglio di amministrazione ha provveduto alla riconferma dell'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e incaricato di vigilare sull'idoneità e sulla corretta attuazione del Modello.

7. Criteri generali per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del Modello

7.1 Premessa

Le prime applicazioni e l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni.

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (v.art.6, comma1, lett.b) del Decreto). Esso individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

7.2 Casi e criteri di definizione del Programma

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi e, quindi, alla predisposizione del Programma in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative nel D.Lgs. 231/2001 applicabili alla Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti di 'prime attuazioni');
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino sensibili mancanze o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori di *business* all'interno dei quali la Società svolge la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti di 'adeguamento');
- della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la

continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione all'evoluzione della Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti di 'aggiornamento'); l'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa in modo che il ciclo sia completato ogni tre - cinque anni, a seconda degli sviluppi normativi e delle modifiche.

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società ed eventualmente rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso. Il compito di disporre e porre in essere le prime attuazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito all'Amministratore delegato. Come nel contesto dell'iniziale adozione del Modello, l'Amministratore delegato realizzerà le prime attuazioni, l'aggiornamento e l'adeguamento in coerenza con la metodologia e i principi di controllo previsti nel Modello.

Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'Amministratore delegato ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
- l'Amministratore delegato avvia il Programma; il Programma viene predisposto e realizzato dall'Organismo di Vigilanza con il contributo delle eventuali funzioni aziendali competenti ove successivamente assunte;
- i risultati del Programma, e il progressivo stato avanzamento lavori, sono sottoposti all'Amministratore delegato che dispone l'attuazione delle azioni di aggiornamento o di adeguamento.
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa l'Amministratore delegato dell'esito delle attività.

8. Il Modello di Magnaghi Aeronautica

8.1 I destinatari del Modello

La Società al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. I principi contenuti nel Modello devono infatti essere rispettati da tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto di **Magnaghi Aeronautica**.

E quindi:

- in via del tutto teorica e potenziale dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di **Magnaghi Aeronautica** ed in particolare da parte di coloro che si trovino a svolgere attività sensibili. A tal fine, il contratto concluso con tali eventuali soggetti deve contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno a rispettare integralmente il Modello e il Codice Etico;
- da coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con **Magnaghi Aeronautica** (es. lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali). A tal fine, il contratto concluso con tali soggetti deve contenere una clausola

contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello, oltre che del Codice Etico, e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie inerenti alla commissione di illeciti o alla violazione del Modello stesso.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

8.2 Diffusione del Modello e formazione

Per garantire l'efficacia del Modello, **Magnaghi Aeronautica** garantisce una corretta conoscenza e divulgazione del relativo contenuto da parte di tutti coloro che saranno eventualmente assunti dalla società, con un diverso grado di approfondimento in relazione ai diversi ruoli ricoperti all'interno della Società e al diverso coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili.

L'adozione del Modello, come i successivi aggiornamenti, sono comunicati ai soci, agli eventuali dipendenti e agli *stakeholders* al momento della approvazione.

Il Modello, nella sua versione integrale, viene pubblicato sul portale aziendale, mentre sul sito di **Magnaghi Aeronautica** viene pubblicato solo il Codice Etico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un pacchetto informativo - **comprensivo del Modello Organizzativo parte generale, del Codice Etico** onde assicurare agli stessi le conoscenze delle regole fondamentali della Società. Costoro sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta, attestante la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati, oltre all'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, le successive modifiche ed integrazioni, l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la Società a dotarsi del Modello e ad illustrare i principi comportamentali da tenere onde prevenire la commissione dei reati presupposto.

La stessa è diversificata, nei contenuti e nella modalità di erogazione, a seconda della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del possesso, o meno, della rappresentanza della Società.

In ogni caso è improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Ogni destinatario del Modello, infatti, è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei contenuti dello stesso;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Con cadenza annuale viene sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza il piano di formazione ed il medesimo viene costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento del piano.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di formazione, **Magnaghi Aeronautica** organizza corsi di formazione per i propri eventuali dipendenti e per il *management*, anche avvalendosi di consulenti esterni, così da divulgare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Tutti i partecipanti dovranno apporre la propria firma su un apposito modulo attestante la partecipazione al corso di formazione.

Il grado di approfondimento della formazione e informazione dipende dal livello di coinvolgimento del personale nell'ambito delle "*attività sensibili*". Per il personale maggiormente coinvolto possono essere organizzati corsi specifici.

La formazione deve rispettare i seguenti principi:

1. tracciabilità dei partecipanti;
2. tracciabilità della documentazione utilizzata per la formazione;
3. attestazione della partecipazione all'attività formativa, per ciascun partecipante.

9. Monitoraggio e aggiornamento delle Procedure

È compito del Internal Auditing svolgere una attività di monitoraggio costante dei Protocolli di controllo e del periodico riesame del *risk assessment* delle attività sensibili di propria competenza, in relazione alla dinamicità che caratterizza **Magnaghi Aeronautica**.

La possibilità di garantire alla Società un costante monitoraggio delle Procedure di controlli esistenti rispetto alle specifiche aree/attività sensibili, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia, sì da mantenere il Modello adeguato alla realtà aziendale e, ove necessario, aggiornare la Parte Speciale del presente Modello, è concretamente attuabile disponendo il coinvolgimento diretto delle Direzioni aziendali competenti. Parimenti, l'Organismo di Vigilanza – per la medesima finalità di cui sopra – ha il compito di monitorare l'effettivo funzionamento e la corretta applicazione delle Procedure di controllo.

In caso di operazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, trasformazioni etc), la Società deve provvedere, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a valutare l'impatto che le predette operazioni possono avere sulle attività sensibili e sui Protocolli di controllo e, se del caso, adeguare la Parte Speciale del presente Modello.

10. Deleghe e Procure

Il sistema di deleghe e di procure adottato efficientemente costituisce:

- 1) uno strumento di gestione per il compimento di atti di rilevanza esterna o interna necessari per il perseguimento degli obiettivi aziendali, congruente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- 2) un fattore di prevenzione dell'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- 3) un elemento di riconducibilità degli atti – di rilevanza intera o esterna – ai soggetti che li hanno adottati.

Donde l'utilità del sistema in oggetto sia nella prevenzione della commissione dei reati presupposto che nella successiva identificazione di coloro che, direttamente o indirettamente, possono aver tenuto una condotta conforme agli illeciti di cui al Decreto.

In coerenza di ciò, il sistema di deleghe si fonda sui seguenti principi:

- 1) deleghe e procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la conseguente responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- 2) assegnazione e revoche delle stesse avviene in coerenza con i ruoli ricoperti in Società, in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- 3) deleghe e procure devono riportare una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore nonché dei limiti per l'esercizio dei poteri stessi;
- 4) i poteri di spesa previsti nelle deleghe e/o procure devono essere adeguati al ruolo ricoperto dal delegato/procuratore;

Il potere di delegare poteri mediante procura notarile spetta all'Amministratore delegato

Al fine di assicurare il costante aggiornamento e la coerenza fra il Sistema di deleghe di

Magnaghi Aeronauticae le responsabilità amministrative e gestionali definite in occasione di:

- 1) revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale;
- 2) significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in Società;
- 3) uscita dalla Società di soggetti muniti di poteri aziendali;
- 4) ingresso in Società di soggetti che necessitano di poteri.

ed indipendentemente dall'evoluzione organizzativa della Società, è prevista una revisione annua delle deleghe.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il Sistema di deleghe in vigore, nonché la coerenza del sistema stesso con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando, se del caso, eventuali modifiche.

11. Il sistema dei controlli previsti dal Modello

Il sistema dei controlli, che la società intende costituire sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, applicando i principi di controllo, di seguito definiti, alle singole attività sensibili sulla base di:

1. principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
2. protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili che si attuano attraverso:

- ✓ **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ✓ **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- ✓ **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, essendo anche colui che controlla, e chi esegue. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino certe operazioni solo a persone ben identificate e autorizzate;
- ✓ **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese, chiaramente conosciuti e definiti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle stesse. Lo svolgimento delle attività aziendali nel cui ambito può astrattamente essere realizzato taluno dei reati indicati nel Decreto, deve essere presidiato, in punto di poteri di firma, dalla previsione di firma congiunta;
- ✓ **Attività di monitoraggio:** finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo in coerenza con il sistema decisionale, nonché con l'intero impianto della struttura organizzativa. Riguarda l'esistenza di controlli di processo svolti dagli organismi decisionali o da controllori esterni.

12. Whistleblowing

(dobbiamo prevedere la trasmissione delle segnalazioni pervenute a OdV)

Magnaghi Aeronautica ha predisposto un sistema di canali che garantisce la riservatezza delle segnalazioni di condotte illecite e delle violazioni del presente Modello prevedendo, altresì, sanzioni disciplinari per le violazioni delle misure di tutela del segnalante e per le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, in conformità con l'art. 6, comma 2, del Decreto, come integrato dalla L. n.179/2017.

Il sistema prevede:

- ✓ l'esistenza di un canale che consente ai membri degli organi societari (Amministratore delegato), soggetti apicali, soggetti sottoposti, appartenenti a Società del Gruppo, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, agenti, azionisti, altri soggetti al corrente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tale canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ✓ l'esistenza di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- ✓ la irrogazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

13. Struttura del sistema disciplinare

13.1 Funzione

Il Modello e il Codice Etico devono essere rispettati da tutti i destinatari.

Il Decreto prevede la necessaria predisposizione, a cura della Società, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare

- ✓ il mancato rispetto del Modello e del Codice Etico;
- ✓ la violazione delle misure di tutela di colui il quale segnali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- ✓ le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

La Società in via prudenziale, ha voluto inserire nel presente Modello un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare la violazione – con condotta attiva e omissiva–tanto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle attività sensibili, quanto dei precetti contenuti nel Codice Etico. Detto sistema si rivolge tutti i destinatari, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

13.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione – mediante condotta attiva od omissiva – dei precetti e delle procedure contenute nel Modello e dei precetti contenuti nel Codice Etico, da parte di lavoratori dipendenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta l'applicazione di idonee sanzioni disciplinari, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la Violazione commessa e accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

In particolare, l'art. 2104 c.c., individuando il dovere di *obbedienza* a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento della propria attività, le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina impartite dal datore di lavoro.

L'art. 2106 c.c. prevede espressamente che l'inosservanza di dette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Pertanto, in caso di inosservanza, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari, la cui commissione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, fermo restando il risarcimento del maggior danno arrecato dalla violazione.

Incorre in un illecito il lavoratore che, anche attraverso condotte omissive, ed in eventuale concorso con altri soggetti:

- violi le procedure interne del presente Modello, per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero ponendo in essere un comportamento di tolleranza di irregolarità di servizi ovvero di

inosservanza di doveri o di obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, qualora tale condotta si ravvisi in una irregolarità, una trascuratezza, una negligenza oppure una inosservanza di leggi, regolamenti, obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della Società o di terzi ovvero un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, di misure previste dal Decreto, trattandosi di una violazione dolosa di leggi o di regolamenti o di doveri d'ufficio, che possano arrecare forte pregiudizio alla Società o a terzi;
- ponga in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato presupposto.

Tali sanzioni vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL in vigore che, nel caso di **Magnaghi Aeronautica**.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, per quanto riguarda sia l'esercizio di tale potere, sia le sanzioni irrogabili.

Per quanto concerne il licenziamento vengono osservate anche le disposizioni della L. n. 604/1966.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a) pubblicizzazione e conoscenza da parte dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
- b) diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7L. n. 300/1970): la contestazione deve essere tempestiva e deve essere informato l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;
- c) proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.). In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza rilevante.

Le sanzioni disciplinari sono:

1. il richiamo verbale, per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;
2. l'ammonizione scritta, per le violazioni del Modello o del Codice Etico più gravi di quelle che possono comportare un richiamo verbale e di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
3. la multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino ad un massimo di 3 ore della normale retribuzione del lavoratore, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;
4. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, applicabile nel caso delle violazioni di maggior rilievo del Modello o del Codice Etico;

5. il licenziamento senza preavviso, in caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico, con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi di una condotta tale da non consentire, nemmeno in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto.

Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali deleghe/procure affidate al soggetto interessato.

Il predetto sistema sanzionatorio viene applicato anche ai casi relativi alle segnalazioni pervenute attraverso il sistema del *whistleblowing*.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L'accertamento dell'illecito disciplinare è obbligatorio.

13.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei Dirigenti della Società, la stessa dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza il quale:

- ✓ procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile;
- ✓ convoca il Dirigente che viene ascoltato;
- ✓ provvede ad assumere le opportune iniziative, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, che possono comportare, a seconda della gravità della violazione, del livello di responsabilità, del ruolo e della intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito, il richiamo scritto, la diffida al puntuale rispetto del Modello o del Codice Etico, la decurtazione degli emolumenti, la revoca dell'incarico. Potrà, inoltre, essere disposta la revoca delle procure eventualmente conferite al Dirigente e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico nonché la richiesta di risarcimento dei danni.

Il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, sia per l'accertamento delle violazioni che per l'irrogazione delle sanzioni, è necessario e, per tale motivo, non può essere archiviato un procedimento disciplinare né può essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza darne l'immediata informazione e, quando richiesto dal titolare del potere disciplinare, il relativo parere.

Ad ogni modo, viene convocato senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

13.4 Misure nei confronti di altre categorie

In caso di violazione da parte dei quadri e degli impiegati della Società, l'Organismo di Vigilanza, tempestivamente informato procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti–ad assumere le opportune iniziative, attivando il procedimento disciplinare, in base a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Qualora l'iniziativa ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall'Organismo di Vigilanza, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

13.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni violazione posta in essere da eventuali collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di incarico professionale, o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione da parte di codesti soggetti, l'Organismo di Vigilanza procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, perseguendo i rimedi contrattuali applicabili.

Qualora l'iniziativa ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall'Organismo di Vigilanza, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

13.6 Informazioni all'Organismo di Vigilanza

Le iniziative ed eventuali sanzioni disciplinari assunte nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente sono comunicate dai soggetti apicali all'Organismo di Vigilanza.

14. L'Organismo di Vigilanza

14.1 Costituzione

Magnaghi Aeronautica affida all'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, composto da due membri esterni, ed un membro interno, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

Lo stesso deve rispondere ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Inoltre, i suoi membri devono possedere requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e mancanza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice della Società.

In ogni caso, è causa di ineleggibilità e revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, specie se per uno dei reati che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Mediante la costituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto, la Società persegue l'obiettivo di attuare al meglio la cultura dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza svolge la propria attività sulla base dei principi di autonomia e indipendenza, e si dota di uno specifico Regolamento che disciplina in particolare:

- ✓ i criteri di designazione e nomina dei suoi componenti;

- ✓ la loro permanenza incarica;
- ✓ le attività di vigilanza e controllo;
- ✓ la rendicontazione all'Amministratore delegato delle attività svolte e delle azioni intraprese;
- ✓ la documentazione dell'attività svolta.

14.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- ✓ verifica e vigilanza periodica della:
 - effettività del Modello, verificando che i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
 - efficacia e adeguatezza del Modello, verificando che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto o dagli artt. 3 e 10 L.146/2006;
- ✓ cura del necessario aggiornamento del Modello mediante la presentazione all'Amministratore delegato delle proposte di aggiornamento, che deve avvenire qualora si renda necessaria in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modifiche dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, modifiche normative;
- ✓ raccolta e documentazione delle eventuali irregolarità o violazioni del Modello o del Codice Etico, che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi o dalle segnalazioni ricevute;
- ✓ verifica e accertamento delle informazioni e delle segnalazioni pervenute;
- ✓ comunicazione all'Amministratore delegato ed al Presidente del CDA, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello o del Codice Etico, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti;
- ✓ verifica dell'adozione di opportune iniziative finalizzate alla divulgazione e conoscenza del Modello e alla formazione e sensibilizzazione del personale eventualmente assunto, nonché di tutti i destinatari, sull'osservanza delle relative disposizioni;
- ✓ organizzazione di corsi di formazione, qualora ritenga di dover integrare quelli organizzati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza documenta, anche mediante la tenuta di appositi registri, tutta l'attività svolta.

14.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- ✓ colloquiare, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano limitarne la sfera di operatività e/o condizionarne l'autonomia di giudizio, con ogni struttura aziendale;
- ✓ acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque struttura aziendale, a qualsiasi livello

della stessa. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione aziendale che ritenga opportuna;

- ✓ accertare fatti e comportamenti relativi ad eventuali violazioni, o, in generale, non in linea con i principi prefissati dal Modello o dal Codice Etico;
- ✓ attuare specifici interventi periodici di controllo sia programmati che non programmati e anche a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ✓ avvalersi, se del caso, della consulenza e assistenza di soggetti non appartenenti alla compagine aziendale.
- ✓ All'Organismo di Vigilanza devono anche essere garantite le risorse finanziarie occorrenti per svolgere l'attività di verifica. L'Amministratore delegato approva, nel contesto di formazione del *budget* aziendale, un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza, in modo che quest'ultimo possa disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

14.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Deve essere adottata un'apposita procedura sui flussi informativi con la quale la Società regola le modalità di circolazione delle informazioni e la loro gestione da parte di specifici soggetti.

La violazione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è considerata illecito disciplinare e, pertanto, viene sanzionata secondo quanto delineato al capitolo 13 del presente Modello

Il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, fra cui rientrano le segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o del Codice Etico della Società o a comportamenti illeciti in genere, devono essere effettuati in forma scritta.

La Società, al fine di facilitare i flussi informativi e le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati, quali *e-mail*, su indicazione dello stesso.

Le informazioni verso l'Organismo di Vigilanza devono essere conservate, da parte dello stesso, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

a) Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

- 1) In generale, vige il principio per cui l'Organismo di Vigilanza deve essere informato mediante apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 2) l'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza e verifica dell'organismo stesso.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:

- ✓ ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto;

l'avvio di procedimento giudiziario a carico dell'Amministratore delegato nonché di eventuali dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel Decreto o nella L. n.146/2006;

le violazioni del presente Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;

- ✓ le anomalie e le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;
- ✓ le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario.

Tali risultanze devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza immediatamente.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza riguarda chiunque (in particolare: l'Amministratore delegato nonché di eventuali dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato) sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra.

L'obbligo di informazione coinvolge anche i soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, ecc.).

Devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, per il tramite della singola Funzione, le informazioni concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.

Ciascun eventuale Responsabile a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le relazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza.

Viene comunque escluso, nella maniera più assoluta, che tutti i soggetti di cui sopra possano sostituirsi alle forze di polizia facendosi carico di attività investigative.

La Società deve assicurare la massima riservatezza circa l'identità di coloro che effettuano una segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone segnalate erroneamente o al solo fine di arrecare un pregiudizio alle stesse.

I segnalanti in buona fede sono comunque garantiti contro ogni forma di ritorsione o penalizzazione. La segnalazione deve essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza in forma scritta.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, anche se rese in forma anonima, qualora siano supportate da elementi fattuali.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione le segnalazioni ricevute e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione, il responsabile della presunta violazione e altre persone a conoscenza dei fatti e acquisendo i documenti considerati rilevanti.

Ogni decisione dell'Organismo di Vigilanza deve essere motivata.

b) Flussi informativi periodici

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi flussi informativi periodici da tutti i soggetti coinvolti con funzioni di controllo nei processi sensibili.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, almeno con cadenza annuale, le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dai soggetti a tal fine individuati nel presente Modello (in particolare, nelle procedure di cui ai capitoli...).

Tali soggetti devono, con cadenza semestrale:

- ✓ attestare il livello di attuazione del Modello;
- ✓ indicare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;
- ✓ evidenziare le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o, più in generale, dall'impianto normativo;
- ✓ indicare le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure.

14.5 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza comunica all'amministratore delegato e al cda :

- ✓ su base continuativa, in forma scritta, anche a mezzo email con richiesta della conferma di lettura alla seguente casella di posta elettronica odv@magroup.net, nell'ambito dell'informativa sull'attività esercitata;
- ✓ su base periodica:
 - su base annuale: una relazione informativa sull'attività di verifica e sull'esito della stessa e sull'attuazione del Modello da parte della Società;
- ✓ infine:
 - ogni problematica significativa scaturita dall'attività svolta;
 - eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
 - la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello.
- Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire in forma scritta ed essere conservate, da parte dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.
- Inoltre, all'Organismo di Vigilanza può essere richiesto dall'Amministratore delegato di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all'attività svolta.